

INSERIMENTO DEGLI STUDENTI STRANIERI NELLE SCUOLE ITALIANE

I minori stranieri con cittadinanza non italiana, presenti sul territorio nazionale, hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana (D.P.R. n. 394/1999, art.45, comma 1). Inoltre, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (D.P.R. 122/2009, art. 1, comma 9)¹.

Casistica	Status	cosa fare	Norme di riferimento
Studente quattordicenne: - con o senza documentazione ivi compreso permesso di soggiorno	È in obbligo scolastico	Iscrizione alla scuola secondaria di primo o secondo grado. La determinazione della classe avviene per età anagrafica, tenendo conto: <ul style="list-style-type: none"> a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente 	DPR 394/1999, art. 45, commi 1 e 2.

¹ D.P.R. 394/1999, art.45 comma 1: *"I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva".*

D.P.R. 122/2009, art. 1, comma 9: *"I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva".*

		<p>seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;</p> <p>d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.</p>	
<p>Studente quindicenne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non accompagnato (MSNA) 	<p>È in obbligo scolastico</p>	<p>Iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. La determinazione della classe avviene per età anagrafica, tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. 	<p>D.P.R. 394/1999, art. 45 commi 1 e 2.</p>
		<p>Iscrizione al CPIA - I livello, I periodo didattico²</p>	<p>D.P.R. 263/2012, art. 3, comma 2³. Nota M.I. n. 7755 del 03/05/2019 (Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2019/2020).</p>

² Il Patto Formativo dello studente può essere biennale e possono essere inserite anche ore di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

³ D.P.R. 263/2012, art. 3, comma 2: "Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età".

			<p>Nota MI n. 7769 del 18/5/2020 (Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2020/2021).</p> <p>Nota MI n. 12757 del 27/5/2021 (Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2021/2022).</p>
<p>Studente quindicenne: - accompagnato</p>	<p>È in obbligo scolastico</p>	<p>Iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. La determinazione della classe avviene per età anagrafica, tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. 	<p>D.P.R. 394/1999, art. 45, commi 1 e 2.</p>
		<p>Iscrizione al CPIA - I livello, I periodo didattico⁴</p>	<p>Accordo Regione Veneto USR prot. n. 119862 del 15/03/2021, di cui al DPR 263/12, art. 3, comma 2.</p>

⁴ Vedi nota 2.

<p>Studente sedicenne senza titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione che fa richiesta di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado</p>	<p>È in obbligo formativo (diritto/dovere di frequentare attività formative per almeno 12 anni, fino all'età di 18 anni)</p>	<p>Iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. La determinazione della classe avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subordinatamente al requisito dell'età anagrafica, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, - considerando se lo studente sia in possesso di un'adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspira, rilevata anche mediante prove indicate dal consiglio di classe e sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere, aventi riconoscimento legale. 	<p>D.lgs. 297/1994, art. 192, comma 3. D.L. 76/2005, art. 1, comma 6.</p>
		<p>Iscrizione al CPIA - I livello, I periodo didattico⁵ (al fine di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e/o di acquisire le competenze per l'accesso alla scuola secondaria di secondo grado)</p>	<p>D.P.R. 263/12, art. 3, comma 2⁶.</p>
<p>Studente sedicenne e diciassettenne che fa richiesta di iscrizione ai Percorsi di II Livello (ex serali)</p>		<p>L'iscrizione ai Percorsi di II Livello è possibile solo se in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrando di non poter frequentare il corso diurno.</p>	<p>D.P.R. 263/12, art. 3, comma 3 Nota M.I. n. 29452 del 30 novembre 2021 (Iscrizioni per l'a.s. 2022/23)</p>

⁵ Vedi nota 2.

⁶ Vedi nota 3.

<p>Studente maggiorenne che fa richiesta di iscrizione ai Percorsi di II Livello (ex serali)</p>		<p>L'iscrizione ai percorsi di II Livello è possibile solo se in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.</p>	<p>DPR 263/2012, art. 3, comma 3. Nota M.I. n. 29452 del 30 novembre 2021 (Iscrizioni per l'a.s. 2022/23)</p>
<p><i>STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA CHE HANNO FREQUENTATO UNA PARTE DEL PERCORSO SCOLASTICO IN ITALIA</i></p>			
<p>Studente minorenni che ha frequentato una parte del suo percorso scolastico in Italia e una parte all'estero, che fa richiesta di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.</p>		<p>Iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado solo se in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.</p>	<p>D.P.R. 394/1999, art.45 comma 1. D.lgs. 226/2005, art. 1, comma 12. D.P.R. 122/2009, art. 1, comma 9.</p>
<p>Studente attualmente iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, che non è in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione in quanto al momento dell'arrivo in Italia è stato iscritto alla classe I, II, III, IV per età anagrafica (vedi sopra).</p>		<p>Non deve sostenere l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, in quanto si attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, le modalità di accoglienza e di accesso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione.</p>	<p>Nota M.I. n. 465 del 27 gennaio 2012 (Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato).</p>